

**UNIONE DI COMUNI
METALLA E IL MARE**

(Prov. Sud Sardegna)

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TRA I
COMUNI ASSOCIATI**

Approvato con Deliberazione di Assemblea n. 16 del 18.06.2020

Indice

Art. 1 – Obiettivi e finalità;

Art. 2 – Determinazione fondo da ripartire;

Art. 3 – Criteri per la ripartizione;

Art. 4 – Entrata in vigore.

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, per la definizione dei criteri di ripartizione dell'avanzo di amministrazione dell'Unione di Comuni tra i comuni associati.
2. Il presente regolamento si pone l'obiettivo di disciplinare la ripartizione dell'eventuale avanzo disponibile, derivante dai finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni, di cui alla Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, commi 5 e 6, i quali testualmente recitano:

5. La Giunta regionale, nella ripartizione di cui al comma 3, individua la quota aggiuntiva spettante all'unione di comuni comprendente il sub-ambito isolano, destinata al finanziamento delle funzioni e dei servizi del comune compreso nel sub-ambito medesimo in aggiunta alle quote di finanziamento ordinariamente ad esso spettanti per l'appartenenza all'unione di comuni.

6. Nella ripartizione a favore delle unioni di comuni si tiene inoltre conto del maggior numero di funzioni svolte oltre a quelle obbligatorie.

come meglio esplicitati nell'allegato alla Deliberazione G.R. 45/18 del 27.09.2017, contenente i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti destinati all'esercizio associato delle funzioni.

ART. 2 – DETERMINAZIONE FONDO DA RIPARTIRE

1. Il fondo del presente Regolamento è costituito da una somma pari all'avanzo di amministrazione utilizzabile;
2. L'entità, di cui al comma 1, scaturisce dall'approvazione del Rendiconto dell'esercizio precedente.

ART. 3 – CRITERI PER LA RIPARTIZIONE

1. La ripartizione del fondo, istituito dal comma 1 dell'art. 2 del presente Regolamento, avviene proporzionalmente al numero dei servizi trasferiti da ciascun Comune in capo all'Unione;
2. L'Assemblea, con cadenza annuale, effettuerà la ricognizione dei servizi trasferiti da tutti i Comuni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al fine di suddividere il fondo da destinare ai singoli Comuni;
3. L'importo, per ciascun Comune, è calcolato nel seguente modo:

$$I = (F : S) \times N$$

I : importo spettante al singolo Comune;

F : avanzo di amministrazione utilizzabile;

S : totalità dei servizi trasferiti in capo all'Unione;

N : numero di servizi trasferiti dal singolo Comune.

ART. 4 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo pretorio della Deliberazione che lo approva.